

ORIGINALE



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione n° 15
in data 30-07-2026

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Oggetto: Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente Tari.

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di luglio alle ore 19:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto comunale, si è riunito presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Ambrosio Annamaria	Presente	PERISSINOTTO GIUSEPPE	Presente
STROMENDO FABIO	Presente	DRIGO GIULIA	Presente
PIN GIANANTONIO	Presente	SANDRON GIADA	Assente giustificato
ONGARETTO NICOLA	Presente	PUPPO ERIKA	Assente giustificato
SIDRAN NATALE	Presente	ANASTASIA PAOLO	Presente
CERVESATO DEBORA	Assente giustificato	LENA SONIA	Presente
PANEGAI FILIPPO	Presente		

	Presenti	Assenti
Totale:	10	3

Partecipa alla riunione la dott.ssa Plozzer Tamara Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Ambrosio Annamaria, nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Nomina scrutatori i consiglieri:

PIN GIANANTONIO
ONGARETTO NICOLA
LENA SONIA

Oggetto: modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente Tari.

Il Consiglio Comunale

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) attualmente vigente per la sola componente TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con propria deliberazione di n. 22 del 30.03.2017, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.06.2021 ad oggetto "Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari e approvazione riduzioni della Tari";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2023 ad oggetto "Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.03.2024 ad oggetto "Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari";

Che in data 15 aprile il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha trasmesso ai Comuni la nota n. 537/2026, con la quale è stato richiesto l'aggiornamento del Regolamento TARI alla Revisione 29, approvata con Delibera n. 3 del 31/03/2026;

Dato atto che la nota sopra richiamata indicava che, in esecuzione di detta deliberazione, si condivideva con i Comuni TARI di recepire il termine di scadenza del 31 luglio 2026;

Che ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2026), le modifiche regolamentari adottate entro il termine del 31 luglio 2026 acquisiscono efficacia con decorrenza retroattiva dal 01/01/2026;

Esaminate le proposte di modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) attualmente vigente per la sola componente TARI (Tassa sui rifiuti), di cui all'allegato unico alla presente, che di seguito si riassumono:

Art. 6 – IMPORTI MINIMI

(integralmente sostituito)

Art. 43 – SUPERFICE UTILE

(introduzione comma 6)

Art. 51 – ESENZIONI/AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI

(introduzione commi 10 e 11)

Art. 55 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

(introduzione comma 7)

Art. 59 – VERSAMENTI

Rinominato: RISCOSSIONE

(integralmente sostituito)

Art. 64 – RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

(integralmente sostituito)

Art. 67 – DILAZIONE DI PAGAMENTO

Rinominato: DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

(integralmente sostituito)

Art. 67 BIS – DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

Rinominato: DILAZIONE DI PAGAMENTO SU SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO

(integralmente sostituito)

Art. 68 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Rinominato: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

(integralmente sostituito)

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'adeguamento del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) attualmente vigente per la sola componente TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con propria deliberazione di n. 22 del 30.03.2017, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche intervenute con deliberazioni consiliari n. 25 del 29.06.2021 - n. 15 del 28.04.2023 e n. 11 del 12.03.2024;

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Sentita l'illustrazione dell'argomento e gli interventi che ne sono seguiti riportati su supporto informatico conservato agli atti;

Visto il verbale della Commissione Bilancio n. 3 del 22.07.2026;

Acquisiti agli atti:

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
- il parere del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 10/16.07.2026);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli, unanimi, esperiti per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti:

delibera

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. di approvare le proposte di modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) come segue:

Art. 6 – IMPORTI MINIMI

(integralmente sostituito)

Art. 43 – SUPERFICE UTILE

(introduzione comma 6)

Art. 51 – ESENZIONI/AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI

(introduzione commi 10 e 11)

Art. 55 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

(introduzione comma 7)

Art. 59 – VERSAMENTI

Rinominato: RISCOSSIONE

(integralmente sostituito)

Art. 64 – RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

(integralmente sostituito)

Art. 67 – DILAZIONE DI PAGAMENTO

Rinominato: DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

(integralmente sostituito)

Art. 67 BIS – DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

Rinominato: DILAZIONE DI PAGAMENTO SU SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO

(integralmente sostituito)

Art. 68 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Rinominato: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

(integralmente sostituito)

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2026), le modifiche regolamentari adottate entro il termine del 31 luglio 2026 acquisiscono efficacia con decorrenza retroattiva dal 01/01/2026;
3. di dare atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento suddetto continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
4. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Ambrosio Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Plozzer Tamara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg.

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Dragonetti Filomena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 15 del 30.07.2026**

**Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione
dell'Imposta unica comunale (IUC) componente TARI (Tassa sui rifiuti)
approvato con deliberazione n. 22/30.03.2017 e s.m.i.**

INDICE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 6 – IMPORTI MINIMI
(integralmente sostituito)

Art. 43 – SUPERFICE UTILE
(introduzione comma 6)

Art. 51 – ESENZIONI/AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI
(introduzione commi 10 e 11)

Art. 55 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
(introduzione comma 7)

Art. 59 – VERSAMENTI
Rinominato: RISCOSSIONE
(integralmente sostituito)

Art. 64 – RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
(integralmente sostituito)

Art. 67 – DILAZIONE DI PAGAMENTO
Rinominato: DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA
(integralmente sostituito)

Art. 67 BIS – DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA
Rinominato: DILAZIONE DI PAGAMENTO SU SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO
(integralmente sostituito)

Art. 68 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Rinominato: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
(integralmente sostituito)

Art. 6 – IMPORTI MINIMI

1. Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00) comprensivo di TEFA e componenti unitarie perequative. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Art. 43 – SUPERFICE UTILE

6. Per le tribune e gradinate di impianti sportivi, in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti dall'uso saltuario delle superfici stesse, si applica una riduzione forfetaria di superficie del 70%.

Art. 51 – ESENZIONI/AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI

10. Ferme restando le agevolazioni ARERA a favore dei beneficiari del bonus sociale rifiuti, il Comune può deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai precedenti articoli del presente Regolamento.
11. Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità e non possono essere oggetto di perequazione. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 55 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

7. Sono state inoltre istituite da ARERA alcune componenti unitarie perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura:
 - a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
 - b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
 - c) delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

Art. 59 – VERSAMENTI

Rinominato: RISCOSSIONE

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, che contiene norme in materia di riscossione della TARI, e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225 che dispone interventi a tutela del pubblico denaro.
2. Il comune o il soggetto affidatario del servizio di riscossione della TARI provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o

mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti nei mesi di luglio e dicembre. La prima rata è calcolata in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

4. Per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento, la Giunta Comunale può modificare le scadenze e il numero delle rate di pagamento del tributo.

5. In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante le "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24", il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è maturato il diritto.

6. Poiché la normativa vigente consente di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, si stabilisce che, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – unicamente per gli utenti che saranno beneficiari diritto al bonus rifiuti - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinariamente previste dal calendario di emissione.

7. Per gli utenti non beneficiari del bonus sociale rifiuti restano confermate le scadenze ordinarie stabilite dal piano di emissione degli avvisi per l'anno di riferimento.

8. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Funzionario Responsabile provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà con avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile. In ipotesi di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.

9. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 64 – RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.

2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021(convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.

3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dal successivo art. 28, comma 1, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.

6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.

7. Ai fini della riduzione della quota variabile della TARI, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.

8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 7 e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.

10. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.

13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.

14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.

15. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per l'uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a

riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per l'uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

Art. 67 – DILAZIONE DI PAGAMENTO

Rinominato: DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente art. 59, comma 3:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento fornendo gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione

8. In presenza di insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata dal Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 67 BIS.

Art. 67 BIS – DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

Rinominato: DILAZIONE DI PAGAMENTO SU SOLLECITI E AVVISI DI

ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento delle somme richieste con solleciti di pagamento di cui all'art. 59, comma 8, o con avvisi di accertamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) la richiesta di dilazione deve comprendere il totale degli insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta, compresi gli eventuali importi non ancora sollecitati e gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari **€ 100,00** (cento/00);
- c) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- d) Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- e) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
- f) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il

peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

- g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- i) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.

3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 68 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Rinominato: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.
4. Fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 396/2025 dell'ARERA, potrà essere avviato il processo di avvicinamento ai parametri e alle modalità di tariffazione previsti da tale provvedimento, dandone evidenza nell'atto di approvazione del Piano Tariffario.